SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cervinara (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da venticinque consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervinara (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cervinara (Avellino) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da venticinque consiglieri.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1718/13-1/Gab. del 14 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervinara (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Palma.

Roma, 19 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Girifalco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del signor Raffaele Tolone;

Considerato che il predetto amministratore, in data 30 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Tolone.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro).

Roma, 19 agosto 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A6044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Fondi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fondi (Latina), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fondi (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Reppucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fondi (Latina) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 14 maggio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 27 giugno e dell'1, 11 e 13 luglio 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1176/Gab. del 15 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fondi (Latina) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Reppucci.

Roma, 19 agosto 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A6045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sondrio, a seguito delle dimissioni del sindaco e dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sondrio è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Giuseppe Materia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sondrio si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da sei assessori, in data 11 agosto 1994, che si aggiungono alle precedenti dimissioni degli altri due componenti la giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 20 giugno e del 22 luglio 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 3239/13.1 Gab. dell'11 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattee essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sondrio ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Giuseppe Materia.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Massa (Massa Carrara), a causa delle dimissioni presentate da ventisette consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massa (Massa Carrara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Paolo Castaldo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Massa (Massa Carrara) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 agosto 1994, da ventisette consiglieri.

Il prefetto di Massa Carrara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3424/Gab. del 9 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massa (Massa Carrara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Paolo Castaldo.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ivrea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ivrea (Torino), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ivrea (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Perla Stancari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ivrea (Torino) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 agosto 1994, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9400585 del 16 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ivrea (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Perla Stancari.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pisa, a causa delle dimissioni presentate da venticinque consiglieri su cinquanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pisa è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Serra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI; *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pisa — al quale la legge assegna cinquanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 settembre 1994, da venticinque consiglieri.

Il prefetto di Pisa, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisa ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Serra.

Roma, 8 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6049

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Morbegno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Morbegno (Sondrio), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morbegno (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Romana Festorazzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Morbegno (Sondrio) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Sondrio, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3444/13.1 Gab. del 6 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morbegno (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Romana Festorazzi.

Roma, 8 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Impruneta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Impruneta (Firenze), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Impruneta (Firenze) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Laura Simonetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Impruneta (Firenze) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° settembre 1994, da

quindici consiglieri, che si aggiungono a quelle rassegnate il giorno prima da un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Firenze, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 09401606/13.3-22/6-I Gab. del 1° settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Impruneta (Firenze) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Laura Simonetti.

Roma, 8 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontinia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pontinia (Latina), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontinia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontinia (Latina) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 agosto 1994, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)*, n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1376/Gab. del 30 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontinia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Montagna.

Roma, 8 settembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A6052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 luglio 1994, n. **546.**

Regolamento recante norme per l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 214 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Udito il parere del Consiglio di Stato in data 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. 2148 in data 20 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono iscritti presso l'elenco nazionale istituito presso il Centro storico della Direzione generale M.C.T.C., ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, gli autoveicoli e motoveicoli d'epoca che sono stati immatricolati da più di venti anni e sono stati preventivamente cancellati dal P.R.A. perché destinati a venir conservati in musei o locali pubblici e privati, purché rivestano effettivo interesse storico.

2. Detti veicoli devono essere completamente originali in ogni loro parte costruttiva; possono peraltro aver subìto interventi di ricostruzione di modesta entità, che rispecchino esattamente foggia e caratteristiche d'origine, purché detti interventi siano limitati alle caratteristiche costruttive non essenziali.

Art. 2.

1. La domanda di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco di cui all'art. 1, redatta sul modulo di cui all'allegato *A* e corredata dei documenti di cui all'allegato *B*, deve essere presentata alla Direzione generale M.C.T.C. Gli allegati *A* e *B* fanno parte integrante del presente regolamento.

2. L'iscrizione avviene solo previo superamento di una visita e prova da parte della Direzione generale M.C.T.C., tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell'art. 1.

3. Si prescinde dalla presentazione della certificazione di cui all'allegato *B*, punto 2), nonché dalla visita e prova di cui al comma precedente allorquando la domanda di iscrizione concerna autoveicoli o motoveicoli già iscritti nei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. In tale ultimo caso, i suddetti veicoli devono presentare il certificato di iscrizione ai su citati registri.

Art. 3.

1. Il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e motoveicoli d'epoca va comunicato, ai sensi del comma 3, punto *b)*, dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, alla Direzione generale della M.C.T.C. a cura dell'acquirente del veicolo in questione, con apposita domanda cui deve essere allegata la certificazione inerente il titolo di proprietà.

Art. 4.

1. L'iscrizione e la circolazione dei veicoli d'epoca è consentita con le modalità indicate nell'art. 214 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

2. Possono essere autorizzati a partecipare alle manifestazioni ed ai raduni solo i veicoli iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1.

3. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., a seguito del nulla-osta della sede centrale concernente l'effettiva iscrizione dei veicoli di cui trattasi nell'elenco di cui all'art. 1, rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 3, punto *a)*, dell'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Copia della autorizzazione viene inviata alla sede centrale della Direzione generale.

Art. 5.

1. Ai fini della verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1, gli autoveicoli ed i motoveicoli d'epoca vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita revisione presso il competente ufficio M.C.T.C.

2. A seguito di esito favorevole della revisione, la Direzione generale M.C.T.C. conferma l'iscrizione del veicolo in questione nell'elenco nazionale.

3. Nel caso in cui i veicoli non si presentino alla prescritta revisione o si trovino in condizioni tali da non superarla, vengono cancellati d'ufficio dall'elenco di cui trattasi.

4. È fatta salva la possibilità di una nuova iscrizione a seguito del superamento di una nuova revisione.

Art. 6.

1. Il direttore generale della M.C.T.C. stabilisce con proprio provvedimento le particolari disposizioni necessarie per la esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento.

2. Il direttore generale della M.C.T.C. stabilisce altresì con proprio provvedimento quali delle informazioni contenute nell'elenco dei veicoli d'epoca possono essere messe a disposizione del pubblico e dei visitatori del Centro storico della Direzione generale.

Art. 7.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 225

ALLEGATO *A*

MINISTERO DEI TRASPORTI

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DEI VEICOLI D'EPOCA

Il sottoscritto:

Cognome

Nome

Nato il a Prov.

Residente in Prov C.A.P.

Via/Piazza n.

Chiede l'iscrizione all'elenco nazionale dei veicoli d'epoca del·

☐ motoveicolo

☐ autoveicolo

Se trattasi di veicolo già iscritto in uno dei seguenti registri indicare quale:

☐ Automotoclub storico italiano ☐ Italiano FIAT

☐ Storico Lancia ☐ Italiano Alfa Romeo

Modello:

....

....

Note:

....

....

....

Allegati:

☐ Copia autenticata titolo di proprietà ovvero ☐ Dichiarazione autenticata del richiedente.

☐ Certificato di origine del motoveicolo o dell'autoveicolo.

☐ Tre fotografie a colori (fronte, lato, retro).

☐ Documentazione tecnica (specificare quale):

1) ....

2) ....

3) ....

Data .... Firma ....

ALLEGATO *B*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione all'elenco nazionale dei veicoli d'epoca

1) Copia autenticata del titolo di proprietà del veicolo, che può essere rappresentato da:

a) sentenza;

b) atto pubblico;

c) scrittura privata con sottoscrizione autenticata delle parti o accertata giudizialmente;

d) dichiarazione autenticata del richiedente l'iscrizione (nei casi di veicoli ricostruiti o provenienti dall'estero e in assenza del titolo di proprietà) la quale dia atto della sua titolarità e che contestualmente dichiari che il veicolo non è iscritto al P.R.A.

2) Certificazione di origine dell'autoveicolo o del motoveicolo che ne attesti la provenienza. Quale certificazione di origine può essere assunto anche il documento di circolazione, provvisorio o definitivo, oppure il certificato di avvenuta radiazione o cancellazione o esportazione definitiva (se trattasi di veicolo proveniente dall'estero) ovvero una denuncia (vistata dalla competente autorità cui è stata presentata) di smarrimento o distruzione del certificato d'origine o del documento di circolazione.

3) Tre fotografie a colori del veicolo (fronte, lato, retro) formato min. 10 x 15.

4) Documentazione da cui risultino le caratteristiche tecniche del veicolo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 28 febbraio 1983, n. 53, converte in legge, con modifiche, il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria. Si riporta il testo dei commi 31 e 34 dell'art. 5:

«31. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463 per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri».

«34. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicate dal trentunesimo comma».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restanto la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, reca il nuovo codice della strada.

— Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

«2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti, alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale M.C.T.C.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5, comma 34, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, si veda in nota alla premessa.

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

«3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nell'autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è il seguente:

«Art. 214 *(Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca).* — 1. Ai veicoli d'epoca, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'art. 99 del codice.

2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:

a) 40 km/h, in ogni caso;

b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;

c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia».

94G0586

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 settembre 1994.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1992, con cui è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo territorio;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dall'ambasciata d'Italia in Adidjan, non possono ritenersi cessate le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 4 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 24 aprile 1994.

Roma, 7 settembre 1994

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
CORRIAS

p. Il Ministro dell'interno
Il direttore generale supplente
FARRACE

p. Il Ministro del tesoro
Il direttore generale
DRAGHI

94A6027

DECRETO 7 settembre 1994.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Iraq dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale con cui veniva dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 14 dicembre 1990 ed il successivo decreto di proroga, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1992;

Viste le segnalazioni pervenute dalle rappresentanze diplomatiche dell'area, in particolare dell'ambasciata d'Italia in Amman;

Ritenuto che a seguito del protrarsi di una situazione di ostilità soprattutto nei riguardi di stranieri e dei loro familiari sul territorio dell'Iraq, persiste una situazione di carattere eccezionale;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 4 e 16;

Decreta:

È prorogato l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Iraq dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 3 agosto 1994.

Roma, 7 settembre 1994

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
CORRIAS

p. Il Ministro dell'interno
Il direttore generale supplente
FARRACE

p. Il Ministro del tesoro
Il direttore generale
DRAGHI

94A6028

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 settembre 1994.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Polveri ricostituenti WINTER».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visti i decreti con i quali la società Face laboratori farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova-Bolzaneto, via Albisola, 49, codice fiscale 00313750101, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale per uso veterinario «Polveri ricostituenti WINTER» nelle confezioni 30 bustine per bovini, registrazione n. 11139 e 30 bustine per equini registrazione n. 11139/A;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità favorevole alla revoca di tutte le specialità medicinali per uso veterinario a base dei composti organici e/o inorganici dell'arsenico perché di dubbia o scarsa attività terapeutica associata ad un rischio elevato per la salute del consumatore umano di derrate ricavate da animali così trattate;

Considerato che la specialità medicinale per uso veterinario in questione rientra nei prodotti di cui al comma precedente in quanto a base di acido arsenico;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Polveri ricostituenti WINTER» in tutte le preparazioni e confezioni - registrazioni nn. 11139 e 11139/A rilasciate alla società Face laboratori farmaceutici S.r.l., con sede legale e fiscale in Genova-Bolzaneto, via Albisola, 49, codice fiscale 00313750101, la specialità medicinale di cui trattasi non può essere più venduta. La società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la società interessata può presentare alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

94A6065

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 settembre 1994.

Autorizzazione alla SAPA - Security and Property Assurance S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo altri danni ai beni limitatamente ad alcuni rischi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della

Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla SAPA - Security and Property Assurance S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 30 novembre 1993, e le successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo altri danni ai beni limitatamente ai rischi elettronica, car, guasti macchine e rischi di montaggio;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 405202, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 7 aprile 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SAPA - Security and Property Assurance S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo altri danni ai beni limitatamente ai rischi elettronica, car, guasti macchine e rischi di montaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6029

DECRETO 5 settembre 1994.

Autorizzazione alla SASA - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla SASA - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Trieste;

Vista l'istanza in data 25 febbraio 1992, e le successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 400206, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 7 aprile 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SASA - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6030

DECRETO 8 settembre 1994.

Autorizzazione alla UCA - Assicurazioni spese legali e peritali S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo perdite pecuniarie e l'attività riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla UCA - Assicurazioni spese legali e peritali S.p.a., con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 20 gennaio 1994 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo perdite pecuniarie di vario genere e l'attività riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 405201, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dAll'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 7 aprile 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La UCA - Assicurazioni spese legali e peritali S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo perdite pecuniarie di vario genere e l'attività riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6031

DECRETO 15 settembre 1994.

Determinazione dei contributi dovuti dagli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma, lettera *b)*, dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare dei

contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373: «Regolamento recante definizione delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

Considerato che sulla base di detto regolamento risulta competente il Ministro dell'industria alla determinazione dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Considerato che i contributi in questione sono stati fissati negli ultimi anni nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente, e che è opportuno confermare detto importo anche per il 1992;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 20 gennaio 1994;

Decreta:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per l'anno 1992, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A6066

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1994.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le delibere del CIPI emanate in data 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984) e 9 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 1° agosto 1987);

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1994 con il quale è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) e dall'art. 1, lettera *d)*, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, nonché la riassegnazione delle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata al 31 dicembre 1993 e dei rientri di gestione dell'anno 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visti i decreti di nomina della commissione tecnico-consultiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 22/1987;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka - European Research Coordination Agency;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della citata legge n. 22/1987;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987 formulate nelle riunioni del 18 giugno 1992, 19 gennaio 1993, 19 aprile 1993, 19 ottobre 1993 e 28 ottobre 1993;

Vista la direttiva impartita dal Ministro, in data 22 ottobre 1993, in ordine alla forma ed alla misura del finanziamento a favore dei progetti di ricerca internazionale, di cui alla citata legge n. 22/1987;

Considerato che gli interventi a favore di attività di ricerca, che superano i limiti fissati dalle disposizioni comunitarie (progetto di importo superiore a 30 Mecu e la relativa partecipazione dello Stato membro è di almeno 4 Mecu), sono subordinati all'approvazione della Commissione CE;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

MARELLI AUTRONICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 265 Planet - Production Line for Automotive New Electronic Technologies (pratica IMI n. 52831).

Forma di finanziamento. contributo nella spesa.

Durata: sette anni con inizio dal 15 giugno 1988.

Garanzie: nessuna.

Importo massimo: L. 30.817.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a lire 61.633 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

SIGMA TAU - INDUSTRIE FARMACEUTICHE S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud e Nord

Progetto di ricerca: EU 678 - Fedotozine (pratica IMI n. 55304).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 12 settembre 1991.

Garanzie: nessuna.

Importo massimo: L. 3.275.500.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 9.350 milioni.

CARELLO S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 273 - Vedilis (Vehicle Discharge Light System) (pratica IMI n. 55332).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e tre mesi con inizio dal 18 aprile 1989

Garanzie: lettera di patronage della Fiat S.p.a. - Torino.

Importo massimo: L. 2.361.100.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 6.746 milioni.

I.R.I.S. - ISTITUTO DI RICERCA PER L'INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO S.R.L. - Paliano (Frosinone) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Progetto di ricerca: EU 628 - Sistema ecografico ad alta risoluzione e grande potenza per l'esplorazione del fondo del mare e lo studio della struttura dei sedimenti (pratica IMI n. 55435).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° maggio 1992.

Garanzie: fidejussione della Comus S.p.a. - Potenza Picena (Macerata).

Importo massimo: L. 519.400.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 1.484 milioni.

ALURES - SOCIETÀ CONSORTILE P.A. - Portoscuso (Cagliari) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Progetto di ricerca: EU 442 - Anodi non consumabili per la produzione dell'alluminio (pratica IMI n. 54316).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° giugno 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari: il progetto di ricerca dovrà essere compatibile con il piano di ristrutturazione del gruppo Alumix di cui l'Alures fa parte.

Importo massimo: L. 1.968.750.0900, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 5.625 milioni.

ALURES - SOCIETÀ CONSORTILE P.A. - Portoscuso (Cagliari) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud e Nord.

Progetto di ricerca: EU 445 Commal - Compositi a matrice di alluminio (pratica IMI n. 54317).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° giugno 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari: il progetto di ricerca dovrà essere compatibile con il piano di ristrutturazione del gruppo Alumix di cui l'Alures fa parte.

Importo massimo: L. 1.410.850.900, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 4.031 milioni.

CENTRO RICERCHE FIAT - SOCIETÀ CONSORTILE P.A. - Orbassano (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 45 Prometheus - Veicolo informativo sicuro, 2ª parte (pratica IMI n. 50387).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: sei anni con inizio dal 1° gennaio 1990.

Garanzie: lettera di patronage della Fiat S.p.a. - Torino.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto EU 45.

Importo massimo: L. 5.782.000.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 16.520 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

STET - SOCIETÀ FINANZIARIA TELEFONICA S P A - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 45 Prometheus - Veicolo informativo sicuro, 2ª parte (pratica IMI n. 54874).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: dal 6 aprile 1990 al 31 dicembre 1995.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto EU 45.

Importo massimo: L. 538.200.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 1.794 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

ZELTRON S P A. - Campoformido (Udine) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 45 Prometheus - Veicolo informativo sicuro, 2ª parte (pratica IMI n. 54875).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e undici mesi con inizio dal 31 gennaio 1991.

Garanzie: fidejussione della Industrie Zanussi S.p.a. - Pordenone.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto EU 45.

Importo massimo: L. 425.950.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 1.217 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

FIAT - COMPONENTI E IMPIANTI PER L'ENERGIA E L'INDUSTRIA (C.I.E.I.) S.P.A - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 45 Prometheus - Veicolo informativo sicuro, 2ª parte (pratica IMI n. 54877).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e undici mesi con inizio dal 31 gennaio 1991.

Garanzie: lettere di patronage della Fiat S.p.a. Torino.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto EU 45.

Importo massimo: L. 541.500.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 1.805 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/EJ06 Jessi - Sottoprogramma attrezzature e materiali: analizzatore di fette a fluorescenza di raggi X con spettrometro a dispersione di lunghezza d'onda (pratica IMI n. 54654).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e sei mesi con inizio dal 1° gennaio 1991.

Garanzie: nessuna.

Importo massimo: L. 330.300.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 1.101 milioni.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S R L - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa)

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/E66 Jessi - Sottoprogramma attrezzature e materiali: fette di silicio per dispositivi con dimensioni submicrometriche (pratica IMI n. 54872).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: sei anni e sei mesi con inizio dal 1° gennaio 1991.

Garanzie: nessuna.

Importo massimo: L. 327.900.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 1.093 milioni.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S R L - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/E162B Jessi - Sottoprogramma attrezzature e materiali: microlitografia nel profondo ultravioletto per produzione dispositivi con geometrie da 0,35 micron (pratica IMI n. 55009).

Forma di. finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e sei mesi con inizio dal 1° gennaio 1991.

Garanzie: nessuna.

Importo massimo: L. 283.800.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 946 milioni.

BONIFICA S P A - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 497 Eurostars (pratica IMI n. 54163).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 30 giugno 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari: erogazione a fronte di spese per ricerca di cartografia tematica subordinata al positivo esito di quella relativa alla cartografia topografica.

Importo massimo: L. 2.333.100.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 6.666 milioni.

SCHIAPPARELLI DIAGNOSTICI ISMUNIT S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud e Nord.

Progetto di ricerca: EU 617 Immunoscreen (pratica IMI n. 55722).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° luglio 1991.

Garanzie: fidejussione dell'Alfa Wassermann S.p.a. - Alanno (Pescara).

Condizioni particolari: postergazione all'intervento del Fondo ricerca applicata del credito della Alfa Wassermann S.p.a. - Alanno (Pescara) di lire 11 miliardi circa.

Importo massimo: L. 1.864.100.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 5.326 milioni.

BYK GULDEN ITALIA S.P.A. - Cormano (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Progetto di ricerca: EU 568 Medisens (pratica IMI n. 56181).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° gennaio 1992.

Garanzie: lettere di patronage della Altana Ag - Bad Homburg v.d. Hone (Germania).

Importo massimo: L. 1.855.700.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 5.302 milioni.

DMC S.R.L. - Bairo (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 523 - Testine magnetiche a film sottile su substrato in silicio (pratica IMI n. 56182).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° luglio 1991.

Garanzie: fidejussione della Teknecomp S.p.a. - Ivrea.

Importo massimo: L. 4.368.700.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 12.482 milioni.

ANSALDO RICERCHE S.R.L. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 201 - Fuel Cell Bus (pratica IMI n. 55434).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: tre anni e nove mesi con inizio dal 1° gennaio 1992.

Garanzie: fidejussione della Finmeccanica - Società finanziaria per azioni - Roma.

Importo massimo: L. 604.500.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 2.015 milioni.

GEAF - GENERATORI ELETTRONICI ALTA FREQUENZA S.R.L. - Calestano (Parma) (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 541 Polyweld (pratica IMI n. 55432).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° giugno 1991.

Garanzie: fidejussione dei signori Antonio Fabiano e Gabriella Nadotti.

Importo massimo: L. 1.479.900.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 4.933 milioni.

ENEL S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 540 Envinet Atac - Rete per il controllo in tempo reale dell'ambiente atmosferico e acquatico (pratica IMI n. 55634).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: 5 anni con inizio dal 1° febbraio 1991.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche IMI n. 55635, 55636 e 55637.

Importo massimo: L. 1.137.850.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 3.251 milioni.

IDRONAUT S.R.L. - Milano (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 540 Envinet Atac - Rete per il controllo in tempo reale dell'ambiente atmosferico e acquatico (pratica IMI n. 55635).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° febbraio 1991.

Garanzie: fidejussione del sig. Flavio Graziottin.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche IMI n. 55634, 55636 e 55637.

Importo massimo: L. 237.650.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 679 milioni.

C.I.S.E. S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 540 Envinet Atac - Rete per il controllo in tempo reale dell'ambiente atmosferico e acquatico (pratica IMI n. 55636).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° febbraio 1991.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche IMI n. 55634, 55635 e 55637.

Importo massimo: L. 1.539.650.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 4.399 milioni.

TECNO IDRO METEO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Progetto di ricerca: EU 540 Envinet Atac - Rete per il controllo in tempo reale dell'ambiente atmosferico e acquatico (pratica IMI n. 55637).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° febbraio 1991.

Garanzie: fidejussione del Centro informazioni studi ed esperienze C.I.S.E. S.p.a. - Milano.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche IMI n. 55634, 55635 e 55636.

Importo massimo: L. 326.200.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 932 milioni.

SOCIETÀ APPLICAZIONI INDUSTRIALI ELETTRONICHE E TELEFONICHE - S.A.I.E.T. S.P.A. - Castel Maggiore (Bologna) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 688 Acmme - Sistemi avanzati di misura senza contatto per microdistanze con nuovi sensori induttivi (pratica IMI n. 55433).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: tre anni e otto mesi con inizio dal 2 aprile 1992.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo: L. 1.369.500.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 4.565 milioni.

LOG IN - SERVIZI E SISTEMI AVANZATI PER L'ELETTRONICA S.R L - Roma (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 692 Hadrian - Stazione multimediale per l'analisi clinica della deambulazione umana (pratica IMI n. 55437).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: tre anni con inizio dal 1° febbraio 1992.

Garanzie: fidejussione dei signori Paolo de Mariassevich, Agostino Scialança e Giuseppe Bianchi.

Importo massimo: L. 207.000.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 690 milioni.

ALCATEL ITALIA S P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 481 SDH - Sistemi di trasmissione per reti sincrone (pratica IMI n. 55008).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e due mesi con inizio dal 6 novembre 1990.

Garanzie: lettere di patronage della Alcatel N.V. - Amsterdam.

Importo massimo: L. 18.864.300.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 53.898 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S R L - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/E2B Jessi - Sottoprogramma attrezzature e materiali: tecnologia di ultrapurezza dei gas per produzione dei circuiti Ulsi (pratica IMI n. 54650).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° gennaio 1991.

Garanzie: impegno dei soci a mantenere l'equilibrio finanziario dell'impresa per tutta la durata della ricerca.

Importo massimo: L. 285.300.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 951 milioni.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R L - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Progetto di ricerca: EU 95 HDTV - High Definition Television TV sottoprogetto 07 - Ricevitori (pratica IMI n. 56324).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° luglio 1990.

Garanzie: impegno dei soci a mantenere l'equilibrio finanziario dell'impresa per tutta la durata della ricerca.

Importo massimo: L. 1.558.550.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 4.453 milioni.

PIANELLI & TRAVERSA INDUSTRIE S R L. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 690 Alasca - Automation for large scale assembly (pratica IMI n. 55425).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e sei mesi con inizio dal 30 settembre 1991.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari:

a) aumento per contanti del capitale sociale prima della stipula da lire 32 miliardi a lire 42 miliardi;

b) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1991, sugli utili 1991 e sugli utili eventuali degli esercizi 1992 e 1993.

Importo massimo: L. 4.041.450.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 11.547 milioni.

VOMM IMPIANTI E PROCESSI S.R.L. - Cesano Boscone (Milano) (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 220 Hard Road (pratica IMI n. 54672).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e sei mesi con inizio dal 1° giugno 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo: L. 683.700.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 2.279 milioni.

ALENIA AERITALIA & SELENIA S.P.A. - Napoli, in corso di incorporazione nella Finmeccanica S.p.a. (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/AE36 - Unità di controllo digitale per display ad alta risoluzione (pratica IMI n. 54660).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: sette anni con inizio dal 1° gennaio 1991.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: il contratto potrà essere stipulato con la Finmeccanica qualora al momento della stipula si fosse perfezionato il processo di fusione per incorporazione dell'Alenia nella Finmeccanica medesima.

Importo massimo: L. 4.479.300.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 12.798 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

CENTRO INFORMAZIONE STUDI ED ESPERIENZE - C.I.S.E. S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 642 Eurolaser stilmed - Tecnologie di sicurezza in laser-medicina (pratica IMI n. 55429).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° gennaio 1992.

Garanzie: lettere di patronage dell'Enel S.p.a. - Roma.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche n. 55430 e 55431.

Importo massimo: L. 751.800.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 2.148 milioni.

EL.EN S.R.L. - Firenze (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 642 Eurolaser stilmed - Tecnologie di sicurezza in laser-medicina (pratica IMI n. 55430).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° gennaio 1992.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche n. 55429 e 55431.

Importo massimo: L. 1.053.500.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 3.010 milioni.

QUANTA SYSTEM S.R.L. - Milano (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 642 Eurolaser stilmed - Tecnologie di sicurezza in laser-medicina (pratica IMI n. 55431).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni con inizio dal 1° gennaio 1992.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche n. 55429 e 55430.

Importo massimo: L. 857.850.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 2.451 milioni.

CONSORZIO LEXICON RICERCHE - Salerno (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Progetto di ricerca: EU 524 Genelex - Generazione di lessici (pratica IMI n. 55452).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° luglio 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari:

a) apporto di mezzi freschi nella Lexicon S.r.l. per almeno lire 200 milioni da effettuare sotto forma di aumento del capitale sociale prima della stipula;

b) impegno della Lexicon S.r.l. a fornire al Consorzio Lexicon il necessario supporto durante il periodo di svolgimento della ricerca;

c) capitolato tenico unico con la pratica n. 55804.

Importo massimo: L. 1.427.300.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 4.078 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

SERV EDI. - SERVIZI EDITORIALI S.R.L. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 524 Genelex - Generazione di lessici (pratica IMI n. 55804).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° luglio 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari:

a) impegno solidale della Utet S.p.a. e della Paravia S.p.a. a fornire alla Serv.Edi. il necessario supporto per portare a termine la ricerca ed eventualmente a sostituirsi alla stessa nell'espletamento della ricerca medesima;

b) capitolato tecnico unico con la pratica n. 55452.

Importo massimo: L. 3.430.350.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 9.801 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

TECSA S.P.A. - Levate (Bergamo) (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 354 Euroenviron fidesy - Sistema di rivelazione di incendi basato sull'elaborazione di immagini visibili ed infrarosse (pratica IMI n. 56725).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: tre anni e sei mesi con inizio dal 1° ottobre 1991.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari:

a) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1992, 1993 e 1994;

b) formalizzazione dell'accordo con i partecipanti esteri alla ricerca sulle modalità del previsto sfruttamento industriale in Italia dei risultati della ricerca stessa.

Importo massimo: L. 588.700.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 1.682 milioni.

TECSA S.P.A - Levate (Bergamo) (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 473 Euroenviron atmosphere - Dispersioni atmosferiche di emissioni di processo e accidentali: sistema integrato di previsione e gestione delle emergenze in tempo reale (pratica IMI n. 56726).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: tre anni con inizio dal 1° gennaio 1992.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari: impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1992, 1993 e 1994.

Importo massimo: L. 685.200.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 2.284 milioni.

S.B.P. S.P.A - Roma (classificata piccola-media impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 95 HDTV sottoprogramma 12 progetto applicazioni multimediali - Sistema assistito da calcolatore per l'animazione bidimensionale di immagini in alta definizione per applicazioni HDTV e multimediali (pratica IMI n. 57404).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: quattro anni e tre mesi con inizio dal 26 marzo 1991.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo: L. 1.077.900.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 3.593 milioni.

ITALTEL - SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/AC5 - Sviluppo di un banco di lavoro software per la compatibilità elettromagnetica per applicazioni in microelettronica (pratica IMI n. 55334).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: sette anni con inizio dal 1° gennaio 1991.

Garanzie: fidejussione della Stet Società finanziaria telefonica per azioni - Torino.

Condizioni particolari:

a) capitolato tecnico unico con la pratica n. 55335;

b) finanziamento della terza fase (final phase) della ricerca e, comunque, dei costi superiori a lire 3.278 milioni, subordinato all'attribuzione del Jessi-Label a tale fase.

Importo massimo: L. 1.673.700.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 4.782 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

BULL HN INFORMATION SYSTEMS ITALIA S.P.A - Caluso (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/AC5 - Sviluppo di un banco di lavoro software per la compatibilità elettromagnetica per applicazioni in microelettronica (pratica IMI n. 55335).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: sette anni con inizio dal 1° gennaio 1991.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari:

a) capitolato tecnico unico con la pratica n. 55334;

b) finanziamento della terza fase (final phase) della ricerca e, comunque, dei costi superiori a lire 2.229 milioni, subordinato all'attribuzione del Jessi-Label a tale fase.

Importo massimo: L. 948.850.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 2.711 milioni.

Il predetto intervento e subordinato all'approvazione della Commissione CE.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/AE45B Jessi IQTV - Improved quality TV (sottoprogramma applicazioni) (pratica IMI n. 57263).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: tre anni e sette mesi con inizio dal 10 giugno 1992.

Garanzie: fidejussione della Sgs Thomson microelectronics N.V. Amsterdam.

Condizioni particolari: impegno da parte dei soci ad apportare nel capitale della società lire 90 miliardi.

Importo massimo: L. 1.473.500.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 4.210 milioni.

PAGE EUROPA S.P.A. - Roma; MTX ITALIA S.P.A. - Granarolo dell'Emilia (Bologna); in solido (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 509 Envinet acid - Sviluppo di un sistema applicato all'agrometeorologia per il controllo di alcune importanti fitopatologie e degli effetti delle deposizioni occulte sulle colture agrarie (pratica IMI n. 57338).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° gennaio 1992.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari: impegno della Contel page international holding inc. USA (subholding del gruppo GTE) a fornire alle richiedenti il necessario supporto per portare a termine la ricerca.

Importo massimo: L. 538.500.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 1.795 milioni.

ANSALDO INDUSTRIA S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 487 Envinet infosystem - Realizzazione di un sistema informativo geografico decisionale per la pianificazione e la gestione delle risorse idriche e la valutazione di impatto ambientale (pratica IMI n. 56045).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° gennaio 1992.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo: L. 4.517.800.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 12.908 milioni.

ITALCAD TECNOLOGIE E SISTEMI S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 598 Eurocare Re.Fran (pratica IMI n. 56433).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: tre anni con inizio dal 22 maggio 1992.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Condizioni particolari:

a) la stipula del contratto di finanziamento è subordinata all'accordo tra Italcad e Leica per la commercializzazione del sistema oggetto della ricerca;

b) apporto a capitale prima della stipula di mezzi freschi per lire 16,7 miliardi utilizzabili anche a copertura di perdite.

Importo massimo: L. 345.000.000, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammissibili, pari a lire 1.150 milioni.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: EU 127/T22 Jessi - Memorie incorporate (pratica IMI n. 57369).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata: tre anni e sei mesi con inizio dal 1° luglio 1992.

Garanzie: fidejussione della Sgs Thomson microelectronics N.V. Amsterdam.

Importo massimo: L. 4.179.000.000, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammissibili, pari a lire 11.940 milioni.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CE.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

DATAMAT - INGEGNERIA DEI SISTEMI S P.A. - Roma, in solido con L.P.S. S.r.l. - Torino.

«Progetto Eureka EU 20 East (European advanced software technology)» (pratica IMI n. 53458).

Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 20 luglio 1990, 1° febbraio 1991.

Aggiornamento titolarità - titolarità a: Nuova Datamat - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Roma, in solido con L.P.S. S.r.l. - Torino.

OSAI A-B - Ivrea (Torino).

«Progetto Eureka EU 249 - Development of solid state laser based manufactoring technology» (pratica IMI n. 52832).

Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 dicembre 1991.

Modifica titolarità e garanzie:

titolarità a: Nuova Osai S.r.l. - Ivrea (Torino).

garanzie: lettera di patronage della Rockwell international corporation - Pittsburgh - Pennsylvania (USA).

Art. 3.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1, disposti ai sensi della legge n. 1089/68, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 119.364.650.000.

Tale somma sarà successivamente impegnata ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470/1993, e trasferita all'IMI a richiesta dello stesso Istituto, in relazione alle esigenze conseguenti al perfezionamento dei contratti con i soggetti beneficiari degli interventi.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La stessa delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 25

94A6032

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte di alcuni capoluoghi di provincia della regione Sardegna relativo al programma stralcio di metanizzazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, che prevede la definizione del programma di metanizzazione della regione autonoma della Sardegna nel quadro dell'approvvigionamento del gas naturale liquefatto;

Visto l'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che autorizza l'avvio di una prima fase stralcio mediante realizzazione di reti di distribuzione da gestire con gas diversi dal metano;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il quale stabilisce che l'attività istruttoria prevista dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, venga svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che trasforma, tra l'altro, l'ENI (Ente nazionale idrocarburi) in Società per azioni;

Viste le proprie delibere del 21 dicembre 1989, del 25 marzo 1992, del 7 aprile 1993 e del 3 agosto 1993, concernenti una prima fase stralcio del programma di metanizzazione della regione Sardegna con la quale è approvata, nei limiti dello stanziamento di 65 miliardi reso disponibile dalla sopracitata delibera CIPE del 21 dicembre 1989, la realizzazione delle reti di distribuzione cittadina di gas nei capoluoghi;

Visti, in particolare, il punto 7 della propria delibera del 7 aprile 1993 e il punto 3 della propria delibera del 3 agosto 1993, con i quali sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di finanziamento da parte di alcuni capoluoghi di provincia della regione Sardegna;

Ritenuta la necessità di accordare una ulteriore proroga del termine di cui al precedente comma, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al completamento delle procedure relative alla presentazione delle domande di finanziamento da parte dei capoluoghi di provincia della regione Sardegna;

Udita la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento di cui alla delibera CIPE 25 marzo 1992, con allegato il progetto esecutivo, da parte dei capoluoghi di provincia della regione Sardegna, da ultimo prorogato in base al punto 3 della delibera CIPE del 3 agosto 1993, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1995.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

94A6033

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Disposizioni riguardanti i progetti finanziati con fondi FIO.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 dicembre 1982, n. 81, che istituisce il Fondo per investimenti e occupazione e le successive norme che hanno disciplinato il finanziamento dei progetti FIO negli anni che vanno dal 1982 al 1989;

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che demanda al CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, il riesame dei programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti;

Ritenuto di dover provvedere alla rapida conclusione di tutti quei progetti finanziati con fondi FIO ancora in corso di realizzazione;

Considerato che la presentazione di varianti che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere in corso di realizzazione non deve essere ulteriormente consentita, proprio al fine di evitare ulteriori allungamenti dei tempi di esecuzione dei progetti;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) le perizie di variante relative a progetti finanziati con fondi FIO, ad eccezione di quelle che non alterano la sostanza del progetto e non comportano aumenti della spesa complessiva, non sono ammesse, qualora presentate per l'approvazione da parte del CIPE successivamente al 31 maggio 1995;

b) le proroghe per l'ultimazione lavori relative ai progetti FIO in corso di realizzazione sono autorizzate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che periodicamente ne dà comunicazione al CIPE.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

94A6034

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO CATTANEO

DECRETO DIRETTORIALE 7 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991) con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992, registro n. 1, foglio n. 369;

Preso atto che ai sensi dell'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 è stata concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari all'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo;

Visto lo statuto del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, recante disposizioni sul regolamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 contenente ordinamenti didattici della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 contenente ordinamenti didattici dell'area economica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 luglio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo viene così modificato:

Art. 2. — L'istituzione del libero Istituto universitario è promossa dall'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, che conferisce ad esso un fondo di dotazione di L. 3.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario.

Al mantenimento del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo sono altresì destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad esso devoluti, a qualunque titolo.

Art. 2-*bis*. — Le modifiche allo statuto, ove non sia diversamente disposto, entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello della loro emanazione.

Art. 3. — Sono organi del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il direttore;

e) il senato accademico;

f) i consigli di facoltà.

Gli organi del libero Istituto universitario esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto.

Art. 4. — Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il direttore;

b) il presidente dell'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo;

c) otto consiglieri nominati dalla stessa associazione;

d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante della regione Lombardia;

f) un rappresentante della provincia di Varese;

g) un rappresentante del comune di Castellanza;

h) due professori di ruolo del libero Istituto universitario, designati dal senato accademico;

i) un rappresentante degli studenti.

Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto solo consultivo, il direttore amministrativo.

Art. 5. — Il consiglio di amministrazione elegge un presidente, fra i componenti nominati dall'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo o il presidente della stessa. Su proposta del presidente elegge altresì, fra tutti i suoi componenti, un vice presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del libero Istituto universitario ed esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente statuto nonché i poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente. Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del direttore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Il presidente può delegare l'adozione di categorie determinate di atti a singoli consiglieri, dandone comunicazione nella successiva seduta del consiglio.

Art. 8. — Il consiglio di amministrazione cura la gestione economica del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del direttore, del senato accademico e dei consigli di facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:

a) nomina il direttore e i presidi, scegliendoli fra i professori di ruolo di prima fascia del libero Istituto;

b) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori (ivi compresi quelli a contratto), i ricercatori e i lettori di lingua straniera, su proposta del senato accademico;

c) approva i ruoli organici del personale amministrativo e non docente, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

d) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

e) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi e sul loro eventuale esonero;

f) delibera, su proposta del senato accademico sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

g) delibera, sentito il senato accademico convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;

h) delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del libero Istituto;

i) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

l) delibera sulla costituzione in giudizio del libero Istituto, nel caso di liti attive o passive;

m) delibera e propone al Ministero le eventuali modifiche del presente statuto;

n) delibera i regolamenti del libero Istituto fatta eccezione per il regolamento didattico dell'ateneo, che è deliberato secondo la procedura prevista dal seguente art. 20, nonché per regolamenti delle facoltà e delle scuole di perfezionamento deliberati dai rispettivi consigli;

o) delibera l'istituzione dei corsi per il conseguimento dei titoli previsti dal successivo art. 19 sentito il senato accademico.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione, udito il parere del senato accademico valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.

Art. 10. — Il direttore è eletto dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo. Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.

Il direttore ha la direzione didattica e disciplinare del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo.

Nel caso di dimissioni, assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal preside più anziano di età. Il direttore emana, con proprio decreto, lo statuto e le sue modifiche.

Art. 10-*bis*. — Il senato accademico è costituito dal direttore, che lo presiede, e dai presidi di facoltà. Alle sedute del senato partecipa anche il direttore amministrativo con voto solo consultivo. Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario del senato accademico.

Al senato accademico spettano tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisce ad altri organi.

Art. 11. — La composizione del consiglio di facoltà è regolata dalle vigenti norme dell'ordinamento universitario.

Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia (o, in assenza, di seconda fascia) con maggiore anzianità.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisca ad altri organi.

Il consiglio di facoltà delibera, nell'osservanza della legge e del presente statuto, il regolamento della facoltà; delibera su tutte le questioni inerenti specificamente ai corsi di studio della facoltà (ivi compresi i corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca ad essa afferenti) ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisca ad altri organi.

Il preside rappresenta la facoltà nei rapporti con gli organi del libero Istituto ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario fatte salve quelle che il presente statuto conferisca ad altri organi.

Nel caso di dimissioni, assenza o impedimento, le funzioni del preside sono esercitate dal professore di prima fascia (o, in mancanza di professori di prima fascia, dal professore di seconda fascia) con maggiore anzianità.

Le funzioni di segretario del consiglio di facoltà sono esercitate dal più giovane tra i professori di ruolo di prima fascia.

Le questioni concernenti le attività didattiche di un singolo corso di laurea sono demandate a un consiglio di corso di laurea composto dal direttore e dai componenti del consiglio di facoltà afferenti a quel corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori di prima fascia (o, in mancanza, di seconda fascia) afferenti al corso di laurea; il presidente rimane in carica tre anni.

Art. 12. — Il senato accademico, sentiti i consigli di facoltà d'intesa con il consiglio di amministrazione, promuove la costituzione di organi collegiali, nei quali devono essere rappresentate tutte le componenti universitarie e che devono essere organizzati in chiave tematica (quali la didattica, la politica culturale, la ricerca, le attività studentesche). Tali organi collegiali devono verificare il costante coordinamento e buon funzionamento delle attività universitarie e formulano suggerimenti in materia ai competenti organi deliberativi del libero Istituto universitario.

Art. 13. — Il ruolo dei professori universitari del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo si articola in due fasce:

a)) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia;

Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.

In caso di trasferimento al libero Istituto universitario Carlo Cattaneo di professori di ruolo provenienti da altre università, ad essi spetterà un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti sul personale docente delle università governative.

Ai professori di ruolo si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale; inoltre, ai fini del trattamento di previdenza, essi sono iscritti all'E.N.P.A.S.

Art. 14. — Il ruolo organico dei ricercatori universitari del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo è deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, lettera *b)*, del presente stututo.

Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università governative.

Ai ricercatori si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale; inoltre, ai fini del trattamento di previdenza, essi sono iscritti all'E.N.P.A.S.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta motivata del Consiglio di facoltà può nominare professori a contratto, da scegliersi fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale.

Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale: il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvederà a una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università governative. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione, su proposta motivata del senato accademico, può nominare lettori a contratto di madre lingua straniera, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza.

Il trattamento economico dei lettori e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale: il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvederà a una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università governative. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.

Art. 18. — Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, per l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente.

Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico, il trattamento economico, le modalità di assunzione e la relativa pianta organica, si applicano le norme contenute nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione. Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.

Art. 19. — Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ossia:

diploma universitario;

diploma di laurea;

diploma di specializzazione;

dottorato di ricerca.

I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nei commi precedenti sono istituiti secondo quanto è previsto dalle leggi vigenti, senza la necessità di modifiche al presente statuto, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione.

Il libero Istituto può istituire inoltre i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico.

Facoltà istituite nel libero Istituto:

facoltà di economia:
corso di laurea in economia aziendale;

facoltà di ingegneria:
corso di laurea in ingegneria gestionale;
corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione.

Art. 20. — Il regolamento didattico del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo disciplina, in coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti sull'istruzione universitaria, l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti ai sensi del precedente art. 19.

Il regolamento didattico è approvato dal senato, acquisiti i pareri dei consigli di facoltà.

Art. 21. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami prescritti, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

Lo studente che non abbia superato gli esami delle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere gli esami sulle materie che presuppongono la conoscenza delle prime. Gli insegnamenti propedeutici sono individuati dal consiglio di facoltà con propria delibera.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte tra quelle impartite nel libero Istituto universitario.

Art. 22. — Il preside, su proposta del consiglio di racoltà, nomina le commissioni per gli esami di profitto e di laurea; la loro composizione è regolata conformemente alle disposizioni vigenti per le università governative.

Art. 24. — Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi, i seminari e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti più opportuni.

Il senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, d'intesa con il consiglio di amministrazione, promuove, a beneficio degli studenti, «stages» in aziende e scambi con università straniere.

Art. 28. — Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 30. — Nel caso di attivazione di una nuova facoltà, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

Il comitato ordinatore cesserà le sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e due di seconda fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.

Art. 31. — Allorquando presso il libero Istituto sia attivata una sola facoltà, le attribuzioni del senato accademico sono svolte dal consiglio della facoltà stessa. In questo caso le funzioni di preside di facoltà sono svolte dal direttore.

Castellanza, 7 settembre 1994

Il direttore: BUSSOLATI

94A6037

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 4 agosto 1994.

Revoca dei contributi concessi alla C.E.R.T. S.r.l. per la realizzazione del progetto «S. Caterina Due Htl Vill. Club» e di quelli concessi alla Treci S.r.l. per la realizzazione del progetto «Calahotel».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 5 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1, foglio n. 30, recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria»;

Visto il decreto 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 8, foglio n. 209, con il quale si è provveduto alla revoca dei progetti nello stesso indicati, localizzati nella suddetta regione;

Visto il decreto 27 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993, registro n. 6, foglio n. 189, con il quale sono state utilizzate le somme recuperate attraverso la revoca, a favore dei progetti «S. Caterina Due Htl Vill. Club» e «Calahotel»;

Vista la nota del 7 luglio 1994 con la quale la regione Calabria ha comunicato il mancato perfezionamento della stipula delle previste convenzioni da parte dei suddetti concessionari;

Considerato che appare, pertanto, necessario provvedere alla revoca dei contributi assegnati;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i contributi concessi alla C.E.R.T. S.r.l. per la realizzazione del progetto denominato «S. Caterina Due Htl Vill. Club» e quelli concessi alla ditta Treci S.r.l. per la realizzazione del progetto «Calahotel» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 agosto 1994

Il capo dipartimento: TORDA

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE CALABRIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Cosenza:					
Scalea	S. Caterina Due Htl Vill Club	Costr. ed. res. tur. S.r.l.	12.774	3.250	170,6
Calopezzati	Calahotel	Treci S.r.l.	8.143	2.071	108,7

94A6035

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 21 settembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. dott. Luigi GRILLO, senatore della Repubblica, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega per i problemi delle aree urbane e per l'attuazione della legge «Roma Capitale».

94A6171

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 settembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1556,22
ECU	1919,29
Marco tedesco	1003,82
Franco francese	293,82
Lira sterlina	2453,54
Fiorino olandese	895,72
Franco belga	48,792
Peseta spagnola	12,148
Corona danese	255,35
Lira irlandese	2426,30
Dracma greca	6,596
Escudo portoghese	9,878
Dollaro canadese	1159,89
Yen giapponese	15,901
Franco svizzero	1211,07
Scellino austriaco	142,63
Corona norvegese	229,18
Corona svedese	208,96
Marco finlandese	315,73
Dollaro australiano	1153,16

94A6172

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

dialettologia,
filologia germanica;
filologia ibero-romanza;
letteratura anglo-americana,
paleografia e diplomatica;
storia del mezzogiorno;
storia della lingua inglese;
storia della lingua italiana;
storia della lingua tedesca,
storia delle religioni.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali·

matematiche complementari;
algebra superiore.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovrano presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A6078

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze economiche e sociali:

diritto penale commerciale;

diritto privato dell'economia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

94A6085

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 gennaio 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia:

malattie del metabolismo;

geriatria e gerontologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6041

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 17 settembre 1994).

All'art. 6, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «1. All'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ...», si legga: «1. All'articolo 16, *comma 1,* della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ...».

94A6167

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300